

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“LEND TRENTO”

Art 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative "lend Trento", articolazione provinciale dotata di autonomia operativa e gestionale dell'associazione nazionale "lend – lingua e nuova didattica" con sede a Roma.
2. L'Associazione rientra a pieno titolo nel novero delle associazioni menzionate nella Legge Provinciale 7 agosto 2006, n.5, art. 12, per le quali la Giunta Provinciale ha disposto l'attuazione di positive azioni di sostegno con Delibera n. 2151 del 29 agosto 2008.
3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro.
4. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalle leggi regionali e provinciali di riferimento, e dallo statuto vigente dell'associazione "lend – lingua e nuova didattica", cui si rimanda per quanto eventualmente non indicato nel presente atto.
5. L'Associazione ha sede legale e operativa presso il Liceo "Rosmini" di Trento, Via Malfatti 2.

Art 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione "lend Trento", in conformità con quanto perseguito dall'associazione "lend – lingua e nuova didattica", si prefigge di promuovere la qualificazione dei propri aderenti attraverso la conduzione di attività di ricerca, sperimentazione, formazione e aggiornamento, destinati alla qualificazione del servizio professionale svolto dagli operatori delle istituzioni scolastiche e formative principalmente nell'ambito dell'area linguistica.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione "lend Trento", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
 - a. lavoro di ricerca e sperimentazione nell'area linguistica e di formazione e aggiornamento degli insegnanti;
 - b. socializzazione e confronto di esperienze, mediante incontri, gruppi di studio, seminari, convegni e pubblicazioni;
 - c. aggiornamento e formazione dei Soci anche mediante viaggi e visite di studio, corsi, seminari, convegni;
 - d. collaborazione con enti, istituzioni, associazioni nazionali e internazionali che perseguono medesimi fini nell'ambito dell'educazione linguistica;

- e. diffusione di buone pratiche e nuovi orientamenti didattici attraverso iniziative editoriali (a stampa o con altri mezzi) relative alle attività e agli scopi dell'Associazione;
 - f. in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi dell'associazione.
2. per perseguire i propri fini, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese documentate.

Art 4 – Requisiti di ammissione

- 1. Possono far parte dell'Associazione "Iend Trento" docenti di ogni ordine, grado e nazionalità, dirigenti scolastici, formatori, assistenti e lettori di lingua straniera /seconda, studiosi e tutti coloro che, a vario titolo, interagiscono con i sistemi educativi e condividono le finalità dell'Associazione (soci ordinari).
- 2. Possono anche far parte dell'Associazione, senza diritto di voto, Istituti Scolastici, Associazioni, Enti ed Istituzioni pubblici e privati del mondo della cultura, della scuola e della formazione (soci istituzionali). Le persone che operano presso tali istituzioni non sono equiparate ai soci ordinari.
- 3. L'iscrizione all'Associazione è libera e volontaria, e comporta il versamento della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea.
- 4. L'iscrizione all'Associazione "Iend Trento" comprende obbligatoriamente anche l'iscrizione all'associazione nazionale "Iend - lingua e nuova didattica".

Con l'iscrizione i soci si impegnano:

- a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi statutari dell'associazione
- a svolgere collaborazioni inerenti l'attività dell'associazione.

Art 5 – Esclusione del socio

- 1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto.
- 2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato.

Art 6 – Risorse economiche dell'Associazione

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - la quota associativa annuale deliberata dall'assemblea;
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti;
 - contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche;

- contributi e rimborsi da parte di privati;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purchè consentita da norme di legge.

Art 7 – Bilancio dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio.
3. Il bilancio è approvato annualmente dall'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

Art 8 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione "Iend Trento" sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Responsabile dell'Associazione;
 - uno o due Responsabili vicari;
 - il Responsabile Amministrativo;
 - il Collegio dei Revisori.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione (soci ordinari e soci istituzionali). I soci istituzionali partecipano senza diritto di voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Responsabile dell'Associazione o, in sua assenza, dal Responsabile vicario.
3. L'Assemblea viene convocata dal Responsabile almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere convocata dal Responsabile ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata, in prima e in seconda convocazione, mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci per posta elettronica con richiesta di avviso di lettura.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.
6. Il voto è individuale. Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
7. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio può presentare un massimo di una delega.
8. L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
9. L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - elegge il Collegio dei Revisori;
 - approva il bilancio;
 - approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo.
10. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Responsabile e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 10 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea Straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art 11 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Responsabile dell'Associazione, uno o due Responsabili Vicari ed il Responsabile Amministrativo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Responsabile, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Responsabile.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale;
 - predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - decidere in merito ad eventuali incarichi esterni all'associazione, necessari al suo funzionamento;
 - deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Responsabile deve convocare l'Assemblea ordinaria

per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre sedute consecutive, è considerato decaduto a tutti gli effetti.

Art 12 – Il Responsabile dell'Associazione

1. Il Responsabile dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Responsabile dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Responsabile rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Responsabile svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Responsabile riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Responsabile o un suo delegato rappresenta il "lend Trento" al Coordinamento Nazionale dell'Associazione "lend – lingua e nuova didattica".

6. Il Responsabile dell'Associazione "lend Trento" è invitato senza diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale dell'associazione "lend – lingua e nuova didattica" ed è tenuto a partecipare ad almeno una riunione all'anno. A sua volta, il Presidente dell'associazione "lend – lingua e nuova didattica" è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'associazione "lend Trento".

7. Il Responsabile Vicario sostituisce il Responsabile in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art 13 – Il Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo è eletto dal Consiglio Direttivo. Non ha un rapporto di lavoro subordinato ed esercita le sue funzioni a titolo gratuito. Il mandato termina alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Responsabile Amministrativo ha delega per la gestione economico/finanziaria dell'Associazione.

3. Spetta, tra l'altro, al Responsabile Amministrativo impostare la gestione amministrativa dell'Associazione e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all'esame degli organi statutari e alla loro approvazione.

4. Il Responsabile Amministrativo informa tempestivamente sul proprio operato e sulla situazione amministrativa e contabile il Responsabile dell'Associazione e gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art 14 – Il Collegio dei Revisori

1. L'Assemblea ordinaria elegge tra i soci i componenti del Collegio dei Revisori, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione e il

bilancio. È possibile anche nominare un Revisore esterno all'Associazione.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art 15 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art 16 - Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nello statuto vigente dell'associazione nazionale "lend - lingua e nuova didattica" con sede a Roma.